

## REGOLAMENTO FAND

\*\*\*

### *Sezione Prima*

#### *Costituzione – Soci – Loghi – Partecipazione Alla Vita Associativa – Organi*

\*\*\*

#### Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1** La FAND è stata fondata nel 1982 dal Dott. Roberto Lombardi ed è stata eretta a Ente Morale con D.M. del 20/09/1993.

#### Art. 2 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

- 2.1** Il nome, il logo, le strutture, i servizi della Federazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
- 2.2** La FAND è titolare del nome, del simbolo, del logo e di ogni altro segno distintivo della Federazione e ne tutela il corretto utilizzo.
- 2.3** La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne della FAND deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.
- 2.4** Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi della FAND con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio di Presidenza, che viene anche comunemente chiamato Consiglio Direttivo Nazionale.
- 2.5** La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo della FAND è esercitata dal Consiglio Nazionale.

#### Art. 3 - ASSOCIATE

- 3.1** L'iscrizione delle Associazioni alla Federazione viene effettuata su deliberazione del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 3.4 dello Statuto, previa domanda scritta presentata dall'aspirante associata, su apposito stampato predisposto dalla FAND e compilata in ogni sua parte.
- 3.2** Alla domanda d'iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
- a)** Atto costitutivo, sottoscritto dai promotori le cui firme risultino formalmente riconosciute;
  - b)** Statuto conforme alla normativa vigente;
- 3.3** La domanda di rinnovo dell'affiliazione, si intende rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo disdetta scritta con raccomandata a/r (o PEC) almeno tre mesi prima della scadenza che è fissata al 31/12 di ogni anno.
- 3.4** La quota associativa è annuale e non frazionabile e va versata per intero all'atto dell'iscrizione. Per i rinnovi annuali la quota va versata per intero entro il 31/03. In deroga, su esplicita richiesta dell'Associata alla Fand Nazionale, è ammesso il pagamento del rinnovo annuale in due rate; ovvero il 50 per cento il 31 Marzo e il saldo al 30 di Settembre. Scaduto tale termine il Consiglio Nazionale procederà come da articolo 4.4 dello Statuto.

- 3.5 La deliberazione di revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Nazionale deve essere notificata per raccomandata a/r (o tramite PEC) al Presidente dall'Associazione interessata del provvedimento.
- 3.6 L'Associazione esclusa ha i diritti di cui allo Statuto per poter contestare la decisione di FAND.

#### **Art. 4 - DOVERI DELLE ASSOCIATE**

- 4.1 I componenti degli organi sociali delle Associate non possono avvalersi della loro appartenenza alla Federazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.
- 4.2 Ogni decisione assunta dagli organi sociali di Fand, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo Statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutte le Associate.
- 4.3 Tutte le Associate, oltre all'attività di collaborazione per le attività sociali, devono svolgere - in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa ed in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti - opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.
- 4.4 Le Associate sono tenute a fornire a Fand tutte le informazioni utili ai fini della gestione della stessa, ivi compresi
- 4.5 Il trattamento dei dati personali e particolari di cui Fand è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

#### **Art. 5 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE**

- 5.1 La regolare partecipazione alla vita sociale è disciplinata dallo Statuto e all'Assemblea possono partecipare i Presidenti, in qualità di rappresentanti legali, degli Associati, o loro delegati.  
Come previsto dallo Statuto ogni Associato può delegare altro Associato, cui può a sua volta essere portatore di al massimo due deleghe.
- 5.2 Per partecipare all'Assemblea l'Associata sottopone a FAND la seguente documentazione:
- a) copia del verbale di nomina del suo rappresentate legale;
  - b) copia del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale;
  - c) in caso di suo delegato, relativa delega sottoscritta dal rappresentante legale e relativa copia del documento d'identità in corso di validità del delegato.
- 5.3 La verifica della qualità di Associata viene svolta dal Consiglio di Presidenza.

#### **Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E ATTRIBUZIONE DEI VOTI**

- 6.1 Il valore economico della quota associativa dovuta alla FAND e lo scaglionamento dei voti sono stabiliti dall'Assemblea generale su proposta dal Consiglio Nazionale.
- 6.2 Per il primo anno di valenza del presente regolamento, ogni Associata avrà diritto da uno ad un massimo di cinque voti che vengono assegnati sulla base dei propri iscritti risultanti al 31/12 dell'anno precedente e comunicati a FAND entro il termine del 31/01 dell'anno successivo di iscrizione o in base agli iscritti risultanti nel

periodo antecedente in caso di iscrizione di nuove Associazioni effettuate nell'anno in cui l'assemblea deve essere ancora tenuta.

In caso di mancata comunicazione dei propri iscritti, l'Associata ha diritto all'espressione di un solo voto, a condizione che sia in regola con il pagamento della quota.

Alle Associate vengono attribuiti i seguenti voti:

- per Associate fino a 100 iscritti, viene attribuito il diritto di esprimere un voto;
- per Associate con un numero di iscritti compreso tra da 101 a 200 viene attribuito il diritto di esprimere due voti;
- per Associate con un numero di iscritti compreso tra da 201 a 300 viene attribuito il diritto di esprimere tre voti;
- per Associate con un numero di iscritti compreso tra da 301 a 700 viene attribuito il diritto di esprimere quattro voti;
- per Associate con un numero di iscritti superiore a da 701 iscritti viene attribuito il diritto di esprimere cinque voti.

**6.3** Per il primo anno di valenza del presente regolamento, il valore economico della quota associativa dovuta alla FAND è definita in 200,00 € per ogni voto cui l'Associata ha diritto in base alla ripartizione indicata al comma 2 del presente articolo, salva la possibilità di modificare tale importo da parte dell'Assemblea.

**6.4** Il versamento della quota associativa sarà effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.

#### **Art. 7 - ORGANI**

**7.1** Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici della FAND.

**7.2** L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene per alzata di mano e con voto palese.

**7.3** L'elezione degli organi di governo e di controllo avviene mediante scrutinio segreto.

**7.4** L'Assemblea e gli altri organi collegiali possono, con il voto favorevole di 2/3 dei presenti, deliberare diversamente, circa le modalità di voto palese o segreto.

**7.5** Ogni Associata avente diritto al voto non potrà esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei componenti degli organi sociali da eleggere.

\*\*\*

### *Sezione Seconda*

#### *Modalità di Voto – Norme Elettorali e Procedure Connesse*

\*\*\*

#### **Art. 8 - DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

**8.1** Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della FAND hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto della Federazione medesima e dal presente Regolamento.

#### **Art. 9 – ELETTORATO ATTIVO**

- 9.1 Ogni Associata di FAND, per il tramite del suo Presidente e legale rappresentante, esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, così previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto della FAND, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

#### **Art. 10 – ELETTORATO PASSIVO**

- 10.1 Ogni Associata di FAND, ha diritto di proporre la candidatura di un solo proprio iscritto per l'elezione a componente di ciascun organo di FAND. È esclusa la candidatura di persone non iscritte alle Associate.
- 10.2 La candidatura può essere proposta per un solo organo della FAND per ogni singola persona.
- 10.3 La proposta di candidatura, per ogni carica Sociale, deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 30 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva – presso la Segreteria Nazionale della FAND, vale a dire presso la sede di FAND per posta raccomandata AR o per mail certificata (PEC). Non verranno prese in considerazione proposte pervenute oltre il termine indicato (Fa comunque fede la data e l'ora di spedizione). Nella proposta il candidato avrà cura di allegare una semplice dichiarazione nella quale indicherà le competenze maturate nella propria vita lavorativa e/o associativa.
- 10.4 L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente punto è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax oppure tramite pec. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte, salvo per acclamazione dell'Assemblea.
- 10.5 All'atto della formulazione di una proposta di candidatura è necessario raccogliere l'assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.
- 10.6 I candidati devono essere presenti all'Assemblea elettiva, pena la decadenza della candidatura, salvo assenza per validi e documentati motivi contingenti.

#### **Art. 11 – NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI**

- 11.1 La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie di FAND.
- 11.2 Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
- 11.3 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.
- 11.4 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale, verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti dal primo dei non eletti.

#### **Art. 12 – RACCOLTA DELLE CANDIDATURE**

- 12.1 Le singole candidature presentate e raccolte dalla Segreteria Nazionale, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulle quali l'Assemblea esprimerà il proprio voto.

### **Art. 13 – IL COMITATO ELETTORALE**

- 13.1** L'Assemblea Generale, presieduta dal Presidente della FAND, in apertura di seduta provvede alla nomina a voto palese - determinandone di volta in volta il numero - dei componenti del Comitato Elettorale, che vengono scelti fra i presenti che non abbiano avanzato loro candidature e non siano stati candidati per alcun organo della FAND, ai sensi del successivo comma 3.
- 13.2** Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.
- 13.3** I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.
- 13.4** Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:
- a)** accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto;
  - b)** provvede alla raccolta delle eventuali deleghe di Associate ad altre Associate, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;
  - c)** accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
  - d)** effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;
  - e)** affigge – nel luogo delle elezioni – le liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
  - f)** verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria Nazionale - in relazione al numero di quote che ogni singolo elettore può esprimere;
  - g)** vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
  - h)** procede pubblicamente allo spoglio delle schede;
  - i)** decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.
- 13.5** Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale della FAND e delle Associate territoriali.
- 13.6** In occasione dello scrutinio dei voti l'Assemblea proclama gli eletti.

### **Art. 14 – VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE**

- 14.1** In apertura di seduta assembleare il Comitato Elettorale verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto dello Statuto e ne comunica i risultati al Presidente Nazionale.

- 14.2** Nei casi in cui lo statuto non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l'adozione delle deliberazioni relative.
- 14.3** I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.
- 14.4** In sede di voto, il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.
- 14.5** Prima di procedere ad una seconda votazione palese, il Presidente deve comunicare alla Assemblea il risultato della precedente votazione.

### **Art. 15 – VOTAZIONI**

- 15.1** L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo e di controllo, avviene con le seguenti procedure:
- a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, nei casi previsti;
  - b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;
  - c) all'elettore vengono consegnate tante schede distinte, per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;
  - d) Per ogni organo votato l'elettore avrà tante schede quante sono le sue quote così come definito nell'art 6.2 del presente regolamento;
  - e) le schede votate vengono consegnate dall'elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.
- 15.2** Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo delle Associate presenti in Assemblea non richieda la votazione con scheda segreta.
- 15.3.** Risultano eletti alle cariche sociali coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare.

### **Art. 16 – RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI**

- 16.1** Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso - entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti - al Consiglio Nazionale o al Collegio dei Probiviri se nominato che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.
- 16.2** La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 15. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.

- 16.3 Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutte le Associate.

#### **Art. 17 – NORMA TRANSITORIA**

- 17.1 Le norme contenute nella presente Sezione Integrativa entrano in vigore alla data di approvazione del nuovo Statuto FAND, da parte dell'Assemblea.
- 17.2 Gli adempimenti relativi al rinnovo delle cariche sociali che, a norma del presente Regolamento, devono compiersi in occasione della seduta dell'Assemblea ordinaria dell'anno precedente a quello di rinnovo delle cariche sociali, saranno compiuti – esclusivamente per la tornata elettorale dell'anno di approvazione del nuovo statuto – in apertura dell'Assemblea Elettiva.

\*\*\*

#### ***Sezione Terza***

#### ***Organi: Funzionamento e Competenze***

\*\*\*

#### **Art. 18 - ASSEMBLEA GENERALE**

- 18.1 La sede dell'Assemblea Generale delle Associate è stabilita dal Consiglio Nazionale.
- 18.2 Ogni Associata potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei Bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito della FAND.
- 18.3 La documentazione dovrà essere disponibile 30 giorni prima dell'Assemblea.
- 18.4 In apertura di Assemblea vengono nominati n. 3 scrutatori di sala per la conta dei voti espressi e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.
- 18.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è coadiuvato dal Segretario con il compito di gestire i lavori assembleari e redigere il verbale.
- 18.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.
- 18.7 La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente Nazionale.
- 18.8 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario controlla e verifica che le deliberazioni dell'Assemblea vengano applicate.
- 18.9 L'assemblea, in riunione plenaria, può costituire tavoli tematici per formulare linee d'indirizzo al Consiglio Nazionale.

#### **Art. 19 – RIMBORSI E COSTI**

- 19.1 I costi di trasferimento di vitto ed alloggio dei Consiglieri Nazionali e delle altre cariche sociali sono a carico della FAND.
- 19.2 I costi di trasferimento dei Presidenti o delegati sono a carico delle rispettive Associate. Il vitto ed alloggio sono a carico della FAND.
- 19.3 I costi di trasferimento dei candidati alle cariche sociali sono a carico delle rispettive Associate.

#### **Art. 20 - COORDINATORI REGIONALI**

- 20.1 I Presidenti delle associate di ogni regione eleggono un delegato che assume la qualifica di Coordinatore Regionale FAND.

- 20.2 Il Coordinatore FAND è un Presidente o Vice Presidente o un delegato di una Associata.
- 20.3 Il Coordinatore FAND ha il compito di tutelare i diritti delle persone con diabete.
- 20.4 Il Coordinatore FAND agisce per nome e per conto delle Associate regionali e riporta all'assessorato Regionale, o dove esiste al coordinatore regionale, ed informa il delegato territoriale (nord, centro, sud ed isole) del Consiglio di Presidenza, quanto deliberato dalle associate della propria regione in termini di bisogni ed eventuali proposte di soluzione.
- 20.5 Il Coordinatore FAND fa parte dell'Assemblea Nazionale.
- 20.6 Il Coordinatore FAND ha il compito di coordinare le attività delle associate della propria regione nonché rappresentare e garantire il rispetto delle delibere dell'assemblea organizzativa e del consiglio nazionale.
- 20.7 Il Coordinatore regionale ha il compito di favorire la costituzione o affiliazione nuove associazioni.
- 20.8 Il Coordinatore FAND, quando previsto, partecipa al Consiglio Nazionale con voto consultivo.
- 20.9 Il Coordinatore FAND relaziona trimestralmente al delegato del Consiglio di Presidenza sulle attività svolte.
- 20.10 Nel caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea il Coordinatore FAND può farsi sostituire da altro Presidente delle associate FAND della propria regione.
- 20.11 Il coordinatore FAND dovrà promuovere incontri tra le associate, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, su argomenti di interesse comune.
- 20.12 Il coordinatore FAND raccoglie tutte quelle informazioni (testi, notizie, filmati, ecc..) al fine di inserirle in apposita sezione del sito FAND.IT. Il coordinatore FAND sarà debitamente formato all'utilizzo degli strumenti informatici necessari alla sua attività.
- 20.13 La carica di Coordinatore FAND può essere ricoperta da un Consigliere Nazionale.

#### **Art. 21 – CONSIGLIO NAZIONALE**

- 21.1 Il Consiglio Nazionale, comunemente chiamato anche Consiglio Direttivo Nazionale, recepisce le indicazioni dell'assemblea al fine di dare le proprie linee d'indirizzo generali.
- 21.2 Il Consiglio Nazionale per la realizzazione del proprio programma, può strutturarsi in aree funzionali, che vengono definite da apposita delibera all'inizio di ciascun mandato.
- 21.3 Il Consiglio nazionale è costituito nella misura di 20 (venti) consiglieri.
- 21.4 Ogni Consigliere Nazionale ha la responsabilità della delega assegnatagli.

#### **Art. 22 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

- 22.1 Il Presidente propone i membri del Consiglio di Presidenza, da lui scelti, al Consiglio Nazionale.
- 22.2 Il Consiglio di Presidenza recepisce le linee di indirizzo del Consiglio Nazionale.
- 22.3 Il Consiglio di Presidenza predispose il piano di lavoro annuale che presenterà al Consiglio Nazionale.



- 22.4** Il Presidente nomina un Segretario Amministrativo, che può essere anche una figura esterna di fiducia del Presidente, che procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza Nazionale e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Presidente tutti i provvedimenti del caso.
- 22.5** Il Segretario Amministrativo sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede nazionale; predispone le bozze dei bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali.
- 22.6** Il Segretario riferisce al presidente le attività che intende intraprendere e l'attività svolta.
- 22.7** Ogni membro del Consiglio di Presidenza è responsabile dell'attuazione, per l'area tematica di propria competenza, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo.
- 22.8** Il Presidente propone al Consiglio di Presidenza un membro del Consiglio Nazionale con funzioni di Tesoriere, il quale coadiuva all'attività del segretario amministrativo, assumendo alcune funzioni che il segretario amministrativo gli conferisce, così come recita l'ART 12 dello statuto.
- 22.9** Il Segretario riferisce al presidente l'attività svolta.
- 22.10** Il Consiglio di Presidenza, ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra le Associate presenti all'Assemblea.
- 22.11** Per consentire il lavoro la segreteria deve far pervenire al Presidente almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea elettiva gli atti di cui al comma 2 dell'art 5, unitamente all'elenco delle associate in essere al 31 dicembre dell'anno precedente
- 22.12** Il Presidente segnala alla Segreteria Nazionale le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l'acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell'avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni
- 22.13** In caso di accertata posizione irregolare dei rappresentanti delle Associate ovvero, anche, solo dei loro rappresentanti, gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto
- 22.14** L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto viene successivamente consegnato, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Comitato Elettorale. Nell'elenco, accanto al nome devono essere indicate le eventuali deleghe con il nominativo delle Associate deleganti

### **Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- 23.1** Di ogni verifica del Collegio deve essere redatto un verbale e copia di questo va inviata al Consiglio Nazionale e alla Segreteria che ne può lasciare copia a chi ne fa richieste se legittimato.

\*\*\*

*Sezione Quarta*  
*Norme Amministrative*

\*\*\*

**Art. 24 – CARICHE**

- 24.1** L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e di ogni altro organo, deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.
- 24.2** Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità della Federazione.
- 24.3** Il Presidente uscente mantiene la qualifica di Past President e può partecipare alle riunioni, consigli e assemblee ed esprimere il suo parere senza diritto di voto se non ricopre altre cariche che gli attribuiscono il relativo diritto di voto.